



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

CORTE DEI CONTI



0000905-04/03/2013-SC_MAR-T71-F

PER

LE MARCHE



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

000055	08/03/2013
CAL_MARCHE	A

Prot. N. Allegati.

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di ANCONA - nota prot.n.17625 del 21.2.2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 11/2013/PAR approvata nell'adunanza del
27 febbraio 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 11/2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 27 febbraio 2013

composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f. – relatore

Cons. Andrea LIBERATI – Componente

Ref. Valeria FRANCHI – Componente

PARERE

COMUNE DI ANCONA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla



deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Commissario Straordinario del Comune di Ancona prot. 17625 del 21 febbraio 2013, acquisita a prot. 798 in pari data;

VISTO l'atto prot. 840 del 25 febbraio 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dott. Fabio Gaetano Galeffi


FATTO

Il Commissario Straordinario del Comune di Ancona ha formulato una richiesta di parere inerente alla possibilità per l'ente di continuare o meno nell'attuazione di un programma di ripiano di perdite di esercizio in favore di un organismo partecipato, programma avviato prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 19, del d.-l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, che ha posto il divieto di ripianare le perdite di esercizio.

Con la predetta richiesta, l'amministrazione richiedente ha riferito e precisato che:

a) la richiesta viene inoltrata a "specificazione di precedente corrispondenza" e in relazione a quanto indicato nella deliberazione consiliare n. 566 del 28 dicembre 2012;

b) la richiesta, nei termini già sopra enunciati, attiene in particolare all'applicabilità del ripiano perdite alle fondazioni partecipate, con espresso riferimento a precedenti pronunce della Corte dei conti, tra cui la deliberazione n. 12/2012/PRSP della Sezione controllo Marche, il parere Sezione controllo Lombardia n. 1138/2009 e l'Indagine



conoscitiva sulla finanza locale SSRR 2010;

c) l'ente nel 2006 ha assunto l'impegno di ripiano delle perdite di esercizio di una fondazione secondo un programma che prevedeva il versamento annuale di una somma di euro 100.000 per il periodo 2007/2016; di tale programma rimane da versare l'importo residuo di euro 500.000 che l'ente avrebbe intenzione di corrispondere in unica soluzione, a valere sul bilancio di previsione 2013.

* * *

La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Commissario Straordinario e, pertanto, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Peraltro, sotto il profilo oggettivo il quesito appare inammissibile, nei termini di cui appresso, giacché la materia va a iscriversi in una concreta vicenda, sulla quale la Sezione ha già avuto modo di esprimersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, con deliberazioni n. 12/2012, 125/2012 e 158/2012.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a esprimere un parere in ordine alla possibilità o meno per l'Ente di proseguire nell'attuazione di un programma di ripiano di perdite di esercizio di un organismo partecipato, avviato prima del divieto posto dall'art. 6, comma 19, del d.-l. 78/2010, convertito in l. 122/2010.

Giova precisare preliminarmente, sui singoli punti della richiesta di parere:


a) che la "precedente corrispondenza" sulla materia attiene in sostanza



al materiale istruttorio acquisito nell'ambito dei procedimenti da cui sono scaturite le deliberazioni n. 12/2012 (sul preventivo 2011) e n. 158/2012 (sulle corrispondenti misure correttive); che la deliberazione consiliare n. 566 del 28 dicembre 2012 non è stata trasmessa;

b) che la deliberazione n. 12/2012/PRSP della Sezione controllo Marche non approva un parere, bensì costituisce una pronuncia concernente, tra l'altro, l'accertamento di una grave irregolarità ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 266/2005, a carico del Comune di Ancona per un piano finanziario di rientro, attuato tramite la stipula da parte di una fondazione partecipata di un mutuo bancario, assistito da garanzia fidejussoria da parte del Comune stesso; che il parere della Sezione controllo Lombardia n. 1138/2009, pur precisando che il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione trattandosi di ente incentrato sul patrimonio e non sulla partecipazione di più soggetti, come avviene nell'associazione o nella società, conclude affermando che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare di anno in anno (mediante la previsione di un contributo annuale) o anche occasionalmente le perdite gestionali della Fondazione perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la Fondazione col suo patrimonio; che l'Indagine conoscitiva sulla finanza locale delle Sezioni Riunite per l'anno 2010 riprende espressamente gli stessi concetti del citato parere 1138/2009;

c) che l'operazione prefigurata dal Comune, rispetto alla quale si formula richiesta di parere, attiene essenzialmente all'ipotesi di versare alla fondazione (Città del Teatro - Teatro Stabile di Ancona, di cui alla citata




deliberazione 12/2012) una somma di euro 500.000 in unica soluzione, in relazione a residue quote di pagamento.

Osserva il Collegio che la questione, così come prospettata dall'ente richiedente, per i riferimenti ivi riportati e per il richiamo a precise vicende già fatte oggetto di deliberazioni da parte di questa Sezione in sede di controllo contabile ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 266/2005, oltre che per l'ipotesi conclusiva su cui si incentra la richiesta stessa (cioè il predetto versamento di euro 500.000), presenta i caratteri della specificità e non osserva i caratteri della generalità e astrattezza che consentono l'esercizio dell'attività consultiva attribuita alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 131/2003.

Ritiene pertanto il Collegio di non potersi compiutamente pronunciare sul contenuto in concreto della vicenda, la quale, per le modalità con cui è presentata e per le valutazioni in fatto che necessariamente richiede, comporterebbe l'esercizio di una attività consulenziale, che come tale non è esperibile sulla base delle norme attributive del potere consultivo.

L'eventuale parere in materia si andrebbe indebitamente a sovrapporre alle forme di controllo attribuite alla Corte sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'ente, in violazione o in contrasto con le norme attributive dei relativi poteri.

Infine la vicenda oggetto della richiesta di esame potrebbe costituire ipotesi di responsabilità, il cui accertamento è attribuito ad altre giurisdizioni, di tal che l'espressione di un eventuale parere da parte di questa Sezione verrebbe a realizzare una indebita ingerenza nella sfera



di competenza di altra Autorità; le richieste di parere, secondo l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, non possono attere a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale, al fine di evitare il rischio che pronunce consultive della Corte possano essere strumentalmente fatte valere per elidere o attenuare posizioni di responsabilità.


Nei termini esposti, pertanto, non potendo la Sezione esprimersi su questioni specifiche nell'esercizio dei suoi poteri consultivi, la richiesta di parere si presenta oggettivamente inammissibile (cfr. Sez. Marche, pareri n. 166 del 15 novembre 2012 e n. 3 del 9 gennaio 2013).

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Commissario Straordinario del Comune di Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2013.



Il Presidente f.f. - relatore

Fabio Gaetano Galeffi

Depositata in Segreteria in data 27 febbraio 2013

Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo...